

Sede Centrale

Area delle Politiche dei diritti e del benessere

00198 Roma - Via Giovanni Paisiello 43

Telefono 06-855631 - Fax 06-85563268

Internet : <http://www.inca.it>

E-mail : politiche-previdenziali@inca.it

Roma 29.12.2011

Prot. n. 141

Ai Coordinatori Regionali INCA
Ai Direttori Comprensoriali INCA
Agli Uffici INCA all'Estero
Agli Uffici Zona INCA
Al Dip. Politiche Sociali CGIL
LORO SEDI
e, p. c. alle Segreterie Nazionali di Categoria

OGGETTO : Decreto legge n. 201 del 6.12.2011 convertito con modificazioni in legge n. 214 del 22 .12.2011- Interventi in materia previdenziale

Care compagne e cari compagni,

è stata pubblicata sulla GU n. 300 del 27.12.2011 la legge n. 214 del 22.12.2011, di conversione del decreto-legge n. 201 del 6.12.2011 recante *“Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.”*

Nonostante le pressioni esercitate unitariamente dalle Confederazioni sindacali di CGIL, CISL e UIL, in sede di conversione in legge le richieste di modifica avanzate in materia pensionistica non sono state recepite.

Pertanto, come già espresso nella nostra prima nota n. 135 del 12 dicembre u.s., ribadiamo la nostra valutazione negativa sul provvedimento di legge, che non appare ispirato a criteri di equità e non interviene sui privilegi.

A nostro avviso, si continuano a sottrarre ingenti risorse dal sistema previdenziale per far fronte al debito, senza tenere in considerazione le conseguenze negative per i lavoratori che sono i maggiori contribuenti del sistema pensionistico obbligatorio.

Il governo “tecnico” sottovalutando la complessità del sistema previdenziale italiano e annunciando solo per un secondo tempo la riforma degli ammortizzatori sociali, ha voluto ridefinire la struttura del sistema pensionistico in tempi brevissimi e con un provvedimento d’urgenza, senza un reale confronto con le parti sociali.

L’art. 24 della disposizione di legge ridefinisce in modo sostanziale l’assetto pensionistico delle prestazioni di vecchiaia e di anzianità lasciando aperti diversi dubbi interpretativi.

Con la presente nota ci limitiamo ad illustrare gli interventi operati dalla manovra in materia previdenziale. Torneremo sui singoli punti per gli opportuni approfondimenti e per affrontare, in particolare, gli aspetti problematici non ben definiti dalla disposizione di legge, dopo le indicazioni ed i necessari chiarimenti degli Istituti previdenziali.

Di seguito elenchiamo i singoli temi in materia previdenziale contenuti nell’art. 24 della legge n. 214 del 22 dicembre 2011 trattati in questa nota.

1. Pro-quota contributivo dal 2012 (**comma 2**)
2. Flessibilità ed incentivazione (**commi 4 e 16**)
3. Abolizione del regime delle decorrenze (**comma 5**)
4. “Nuovi” trattamenti di pensione di vecchiaia e anticipata (**comma 3**)
5. Lavoratori derogati (**commi 3, 14, 15 e 18**)
6. Requisiti per la pensione di vecchiaia (**commi 6, 7 e 15-bis**):
 - 6.1. La pensione di vecchiaia delle lavoratrici del settore privato
 - 6.2. La pensione di vecchiaia dei lavoratori e delle lavoratrici del settore pubblico e dei lavoratori dipendenti, autonomi e parasubordinati del settore privato
 - 6.3. La pensione di vecchiaia del personale scolastico
 - 6.4. La pensione di vecchiaia delle lavoratrici e dei lavoratori con prima contribuzione successiva al 1° gennaio 1996
 - 6.5. La pensione di vecchiaia degli optanti al sistema contributivo
 - 6.6. Età minima per la pensione di vecchiaia dal 2021
7. Requisiti per la pensione anticipata (**commi 10, 11 e 15-bis**):
 - 7.1. La pensione anticipata delle lavoratrici e dei lavoratori con prima contribuzione successiva al 1° gennaio 1996
8. Pensione anticipata dei lavoratori che svolgono attività usuranti (**commi 17 e 17-bis**):
 - 8.1. I requisiti per i lavoratori addetti ad attività usuranti e turnisti con almeno 78 notti annue
 - 8.2. I requisiti per i turnisti con 72/77 notti annue
 - 8.3. I requisiti per i turnisti con 64/71 notti annue
9. Armonizzazione (**comma 18**)
10. Pensione di vecchiaia e di anzianità in regime di totalizzazione nazionale di cui al Dlgs n. 42/2006 (**comma 19**)
11. Nuovi requisiti anagrafici per l’assegno sociale (**comma 8**)
12. Incremento delle aliquote contributive per i lavoratori autonomi (**commi 22 e 23**)
13. Decontribuzione (**comma 28**)
14. Casse dei liberi professionisti (**comma 24**)
15. Rivalutazione delle pensioni negli anni 2012 e 2013 (**comma 25**)
16. Contributo di solidarietà a carico dei lavoratori e dei pensionati dei Fondi speciali confluiti all’ago e del Fondo Volo (**comma 21**)

1. Il pro-quota contributivo per tutti

La quota di pensione relativa all'anzianità contributiva maturata a decorrere dal 1° gennaio 2012 verrà, in ogni caso, calcolata con il sistema contributivo. Vale a dire che per tutti i lavoratori con almeno 18 anni di anzianità contributiva al 1995 il calcolo della pensione verrà determinato con il sistema misto:

- con le regole del sistema retributivo, la quota di pensione relativa all'anzianità contributiva maturata fino al 31 dicembre 2011. Tale quota, continuerà ad essere calcolata a sua volta, secondo le vigenti disposizioni, in due quote: la quota A sulla base dell'anzianità contributiva maturata entro il 31 dicembre 1992 e la quota B sulla base dell'anzianità contributiva maturata dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 2011;
- con le regole del sistema contributivo, la quota di pensione relativa all'anzianità contributiva maturata dal 1° gennaio 2012.

Con l'estensione del metodo di calcolo contributivo in pro-quota a tutti i lavoratori, viene meno il limite massimo di rendimento pensionistico. Infatti, l'anzianità contributiva eccedente i 40 anni maturata dal 1° gennaio 2012 sarà, comunque, valutata ai fini della determinazione del trattamento pensionistico. Pertanto, per i soggetti con almeno 18 anni di contributi al 1995, che conseguono la pensione con decorrenza successiva al 2011 sulla base di un'anzianità contributiva superiore a 40 anni, l'importo della pensione potrebbe superare il limite massimo di rendimento pensionistico previsto nel calcolo retributivo (80% della retribuzione pensionabile).

La quota di pensione relativa all'anzianità contributiva maturata dal 1° gennaio 2012 e calcolata con il sistema contributivo potrebbe comportare, comunque, almeno nella maggior parte dei casi, un minor rendimento pensionistico.

2. Flessibilità e incentivazione

Viene reintrodotta il concetto di flessibilità e di incentivazione per chi prosegue l'attività lavorativa oltre i limiti di età stabiliti per il diritto a pensione.

In realtà per le lavoratrici ed i lavoratori iscritti all'ago, alle forme esclusive e sostitutive dell'ago e alla gestione separata, l'incentivo si concretizza con la "normale" applicazione del metodo di calcolo contributivo attraverso lo sviluppo dei coefficienti di trasformazione oltre l'età di 65 anni.

La novità sta esclusivamente nel fatto che i coefficienti di trasformazione, attualmente definiti fino a 65 anni, saranno sviluppati fino all'età di 70 anni e oltre, per l'applicazione degli adeguamenti alla speranza di vita previsti dalla legge n. 122 del 30 luglio 2010.

Si fa passare per flessibilità la possibilità di rinviare il pensionamento e rimanere al lavoro dopo aver maturato i requisiti per il diritto a pensione e per incentivazione il concetto che è alla base del sistema contributivo: maggiore è l'età al momento del pensionamento, maggiori sono i coefficienti di trasformazione del montante.

Per quanto riguarda i coefficienti di trasformazione, va poi tenuto conto che gli stessi sono destinati a diminuire per la revisione periodica, prevista con cadenza triennale dal 2013 e biennale dal 2021 in poi. Pertanto, in prossimità della revisione, potrebbe essere conveniente anticipare il pensionamento piuttosto che rinviarlo.

Altra considerazione è che il c.d. incentivo verrà determinato esclusivamente sulla quota contributiva della pensione che, per i soggetti con almeno 18 anni di anzianità contributiva al 1995, è quella relativa alla contribuzione accreditata a partire dal 2012, mentre, per i lavoratori con meno di 18 anni al 1995, è quella accreditata a decorrere dal 1° gennaio 1996.

Per garantire ai lavoratori la possibilità di continuare l'attività lavorativa dopo l'acquisizione del diritto a pensione di vecchiaia, viene disposto che le norme sui licenziamenti individuali per giusta causa, previste dall'articolo 18 della legge n. 300/1970, operano fino al raggiungimento del limite massimo di flessibilità di 70 anni di età.

3. Abolizione del regime delle decorrenze

Per coloro che matureranno i requisiti per il diritto a pensione a decorrere dal 1° gennaio 2012, viene abolito il c.d. regime delle decorrenze. Vale a dire che si torna alla normativa antecedente l'introduzione delle finestre.

La prima decorrenza utile della pensione sarà, a seconda della tipologia della prestazione e della gestione previdenziale che la liquida, dal 1° giorno del mese successivo a quello di maturazione del diritto o dal giorno successivo a quello di maturazione dei requisiti.

Le c.d. "finestre" mobili o a scorrimento continuano a trovare applicazione per i trattamenti di pensione da liquidare:

- a coloro che hanno già maturato, o che matureranno entro il 31 dicembre 2011 il diritto a pensione;
- alle lavoratrici che conseguono la pensione in regime di sperimentazione ai sensi dell'art. 1, comma 9 della legge n. 243/2004;
- ai soggetti che svolgono attività usuranti e conseguono la pensione ai sensi del decreto legislativo n. 67/2011;
- ai lavoratori derogati, dal provvedimento stesso, dai nuovi requisiti.

4. I "nuovi" trattamenti di pensione di vecchiaia e di pensione anticipata

Per i soggetti che matureranno i requisiti per il diritto a pensione a decorrere dal 1° gennaio 2012, le pensioni di vecchiaia, di vecchiaia anticipata e di anzianità sono sostituite dalla "*pensione di vecchiaia*" e dalla "*pensione anticipata*".

La pensione di vecchiaia, dal 1° gennaio 2012, si matura con il requisito minimo contributivo di almeno 20 anni sia per gli uomini che per le donne. Per maturare il diritto alla pensione anticipata è richiesto il requisito contributivo di almeno 42 anni ed 1 mese

per gli uomini e di almeno 41 anni e 1 mese per le donne.

A seguito della sostituzione della pensione di anzianità con la pensione anticipata, che si matura sulla base della sola anzianità contributiva indipendentemente dall'età, vengono di fatto abolite le pensioni di anzianità con le "quote", che rimangono esclusivamente per i lavoratori che svolgono attività usuranti e per quelli derogati.

Viene confermato il meccanismo di adeguamento dell'età di pensionamento in relazione all'incremento della speranza di vita previsto dalla legge n. 122/2010, con la previsione che, dopo il 2019, avrà cadenza biennale in luogo di quella triennale.

Come già stabilito, a decorrere dal 1° gennaio 2013, i requisiti anagrafici per l'accesso alla pensione di vecchiaia, a quella anticipata e all'assegno sociale vengono incrementati di 3 mesi.

Nella relazione tecnica gli ulteriori incrementi, stimati sulla base dello scenario demografico dell'Istat centrale del 2007, saranno di 4 mesi nel 2016 e di altri 4 mesi dal 2019; dal 2021 l'adeguamento dell'età è previsto con cadenza biennale con un incremento di 3 mesi ogni due anni fino al 2027 e di 2 mesi dal 2029 per ogni ulteriore biennio fino al 2050.

I requisiti anagrafici effettivi saranno, in ogni caso, determinati in corrispondenza di ogni adeguamento sulla base dell'aumento della speranza di vita accertato a consuntivo dall'Istat.

Le tabelle contenute nella presente nota sono state elaborate sulla base dei valori presunti stimati nella predetta relazione tecnica.

5. Lavoratori derogati

I soggetti che hanno già maturato o che matureranno entro il 31 dicembre 2011 il diritto a pensione di anzianità o di vecchiaia, conservano il diritto al pensionamento sulla base della normativa vigente prima dell'entrata in vigore del decreto e possono chiedere all'ente di appartenenza la certificazione del diritto a pensione.

In tema di certificazione del diritto alla prestazione pensionistica, l'Inps, nel sottolineare con messaggio n. 24126 del 20 dicembre scorso, che tale certificazione ha una funzione dichiarativa e non costitutiva del diritto, ha precisato che il lavoratore che matura entro il 31 dicembre 2011 i requisiti di età e di anzianità contributiva previsti dalla normativa vigente prima dell'entrata in vigore del decreto legge consegue il diritto all'accesso e alla decorrenza della pensione di vecchiaia o di anzianità secondo tale normativa, indipendentemente dalla certificazione del diritto a pensione.

La precisazione dell'Inps è corretta, ma sono altrettanto corrette le nostre indicazioni fornite con la circolare Inca n. 135 del 12.12.2011 di richiedere, comunque, come previsto dall'art. 24 comma 3 del dispositivo di legge, all'Istituto previdenziale di appartenenza, la certificazione del diritto a pensione per avere la certezza della consistenza contributiva e della maturazione dei requisiti per il diritto a pensione.

I nuovi requisiti non trovano applicazione, anche se perfezionati dopo il 31 dicembre 2011 (ma comunque entro il 2015) per le lavoratrici che conseguono la pensione sulla base di un'anzianità contributiva di almeno 35 anni e di un'età di almeno 57 anni se dipendenti e di almeno 58 se autonome e che optano per il calcolo contributivo ai sensi dell'art. 1, comma 9 della legge n. 243/2004.

In sede di conversione in legge del decreto, sono state apportate modifiche sostanziali al comma 14 in materia di lavoratori derogati dai nuovi requisiti; pertanto le indicazioni fornite nella circolare Inca n. 135 del 12.12.2011 che riguardano tale aspetto sono superate.

La versione definitiva del comma 14 del dispositivo di legge prevede che continuano a conseguire il diritto a pensione sulla base dei previgenti requisiti anche se perfezionati dopo il 31.12.2011, nei limiti delle risorse stabilite dal provvedimento di legge, i seguenti lavoratori:

- collocati in mobilità ordinaria, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 4 dicembre 2011 che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità;
- collocati in mobilità lunga per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 4 dicembre 2011;
- titolari, alla data del 4 dicembre 2011, di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore, nonché i lavoratori per i quali sia stato previsto da accordi collettivi stipulati entro la medesima data il diritto di accesso ai predetti fondi di solidarietà; in tale secondo caso gli interessati restano, comunque, a carico dei fondi fino al compimento di almeno 59 anni di età;
- autorizzati alla prosecuzione volontaria antecedentemente alla data del 4 dicembre 2011;
- dipendenti pubblici in esonero dal servizio alla data del 4 dicembre 2011 ai sensi dell'articolo 72, comma 1, della legge n. 133/2008; l'esonero si considera comunque in corso qualora il provvedimento di concessione sia stato emanato prima del 4 dicembre 2011.

Il dispositivo di legge ricomprende tra i derogati i dipendenti delle pubbliche amministrazioni in esonero e contemporaneamente abroga tutte le norme che prevedono la collocazione in esonero di tale personale e disapplica le leggi regionali che prevedono lo stesso istituto.

I criteri ed il numero dei lavoratori derogati dai nuovi requisiti saranno stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e del Ministro dell'economia, da emanare entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sulla base delle risorse predeterminate dal comma 15 del dispositivo di legge (240 milioni di euro per l'anno 2013; 630 milioni di euro per l'anno 2014; 1.040 milioni di euro per l'anno 2015; 1.220 milioni di euro per l'anno 2016; 1.030 milioni di euro per l'anno 2017; 610 milioni di euro per l'anno 2018; 300 milioni di euro per l'anno 2019). Tra i soggetti vanno computati anche i lavoratori derogati dal regime delle decorrenze mobili introdotto dalla legge n. 122/2010.

Il monitoraggio delle domande di pensione dei lavoratori che intendono accedere al pensionamento con i requisiti e le decorrenze previsti dalla normativa vigente prima del decreto 201/2011, verrà effettuato dagli Enti previdenziali sulla base della data di cessazione dell'attività lavorativa o dell'inizio del periodo di esonero. Raggiunto il limite stabilito non saranno prese in esame ulteriori domande intese ad ottenere la pensione con i requisiti previgenti.

Sono esclusi dai nuovi requisiti gli appartenenti alle forze armate, ai corpi di polizia, al corpo dei vigili del fuoco, i lavoratori occupati in miniere, cave e torbiere e il personale delle ferrovie dello stato. Per tali dipendenti è prevista l'emanazione di uno specifico provvedimento del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze che, tenuto conto delle peculiarità, delle esigenze e degli ordinamenti dei singoli settori, dovrà armonizzare i requisiti per il diritto a pensione.

I lavoratori addetti alle attività particolarmente faticose e pesanti continuano a maturare i requisiti per il diritto alla pensione anticipata anche con il c.d. meccanismo delle "quote". Per tali lavoratori, fermo restando il requisito minimo di 35 anni di anzianità contributiva, vengono incrementati notevolmente e bruscamente i requisiti minimi di età anagrafica e della quota per maturare il diritto (vedi paragrafo dedicato al pensionamento degli addetti ai lavori usuranti).

Gli esclusi dalla maturazione dei nuovi requisiti per l'acquisizione del diritto alla pensione di vecchiaia e alla pensione anticipata, sono soggetti agli adeguamenti dei requisiti anagrafici in relazione all'incremento della speranza di vita e all'applicazione del sistema delle c.d. "finestre" a scorrimento o mobili.

Nel provvedimento di legge non viene fatto alcun riferimento ai prepensionamenti dei lavoratori dell'editoria (legge n. 416/1981, modificata dalla legge n. 62/2001 e dalla legge n. 198/2001) ed ai trattamenti pensionistici dei lavoratori cittadini extracomunitari rimpatriati (legge n. 189/2002); ma a nostro parere, i requisiti di accesso a tali pensionamenti previsti dalle succitate norme speciali, non dovrebbero subire alcuna modifica.

Nulla viene previsto espressamente per i derogati dall'innalzamento dei requisiti di età e di contribuzione introdotti dal Dlgs n. 503/1992.

Come si ricorderà, tale decreto ha escluso dall'elevazione dei limiti di età (da 55 a 60 anni le donne, da 60 a 65 anni gli uomini) i lavoratori dipendenti invalidi in misura non inferiore all'80% ed ha confermato i requisiti di età e di contribuzione vigenti al 31/12/1992 per la pensione di vecchiaia dei lavoratori non vedenti; inoltre, ha previsto delle eccezioni all'innalzamento del requisito minimo contributivo da 15 anni a 20 anni.

Nessuna specifica previsione viene fatta per i lavoratori iscritti al fondo volo e per il personale viaggiante del soppresso fondo autoferrottranvieri, nemmeno per quei lavoratori che perdono il titolo abilitante prima dell'età di pensionamento di vecchiaia stabilita per la generalità dei lavoratori.

Anche se non espressamente menzionati tali lavoratori dovrebbero, comunque, rientrare nel comma 18 del dispositivo di legge ed essere quindi derogati dai nuovi requisiti

di accesso al pensionamento.

Il succitato comma 18 prevede per tutti i lavoratori per i quali siano previsti requisiti diversi da quelli vigenti nell'ago ed espressamente per gli appartenenti alle forze armate, ai corpi di polizia e dei vigili del fuoco, agli occupati in miniere, cave e torbiere ed al personale delle ferrovie dello stato, l'adozione di un provvedimento per armonizzare i requisiti di accesso al pensionamento tenendo conto delle peculiarità, delle esigenze e degli ordinamenti dei singoli settori.

Abbiamo già rappresentato queste problematiche all'Inps che si è impegnato a porle all'attenzione del ministero competente.

6. I nuovi requisiti per il pensionamento di vecchiaia

Vengono ridefiniti i requisiti minimi di età anagrafica e di anzianità contributiva per il diritto alla pensione di vecchiaia.

Dal 1° gennaio 2012 il diritto a pensione di vecchiaia si consegue con almeno 20 anni di anzianità contributiva al raggiungimento di determinati requisiti minimi di età anagrafica espressamente specificati nella disposizione di legge.

I requisiti minimi di età anagrafica per la pensione di vecchiaia vengono ridefiniti al fine di rendere uniforme l'età per il conseguimento della pensione tra uomini e donne, lavoratori del settore pubblico e di quello privato, dipendenti, autonomi e parasubordinati. L'equiparazione dell'età di pensionamento di vecchiaia è prevista per il 2018.

Per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 1° gennaio 1996, in particolare, vengono ridefiniti in modo penalizzante sia il requisito minimo di anzianità contributiva sia l'importo minimo di pensione necessario per poter conseguire la pensione di vecchiaia prima del compimento del settantesimo anno di età .

6.1. Età pensionabile delle lavoratrici del settore privato

L'età anagrafica per il pensionamento di vecchiaia delle lavoratrici dipendenti iscritte all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme sostitutive della medesima viene fissata nel 2012 a 62 anni ed incrementerà progressivamente di 18 mesi ogni 2 anni fino a raggiungere 66 anni a decorrere dal 1° gennaio 2018.

Per le lavoratrici autonome e per quelle iscritte alla gestione separata, invece, nel 2012 l'età per il pensionamento di vecchiaia viene fissata a 63 anni e 6 mesi ed aumenterà di un anno nel 2014, di un ulteriore anno nel 2016 ed infine di altri 6 mesi nel 2018, per raggiungere i 66 anni.

Nella tabella 1 indichiamo i nuovi requisiti di età richiesti per maturare il diritto alla pensione di vecchiaia comprensivi degli aumenti di età stimati in relazione all'incremento della speranza di vita.

Tab. 1

Pensione di vecchiaia - Lavoratrici del settore privato					
Periodo dal al	Aumento speranza di vita (mesi)	Dipendenti		Autonome e Gest. Sep.	
		Nuova età (anni e mesi)	Età con aumento (anni e mesi)	Nuova età (anni e mesi)	Età con aumento (anni e mesi)
1.1.2012--31.12.2012	--	62	62	63 e 6	63 e 6
1.1.2013--31.12.2013	3	62	62 e 3	63 e 6	63 e 9
1.1.2014--31.12.2015	--	63 e 6	63 e 9	64 e 6	64 e 9
1.1.2016--31.12.2017	4	65	65 e 7	65 e 6	66 e 1
1.1.2018 --1.12.2018	--	66	66 e 7	66	66 e 7
1.1.2019--1.12.2020	4		66 e 11		66 e 11
1.1.2021—1.12.2022	3		67 e 2		67 e 2

Fermo restando la maturazione del requisito minimo di anzianità contributiva di 20 anni, le lavoratrici dipendenti nate nel 1952 e 1953 potranno andare in pensione di vecchiaia, a seconda della data di nascita, alle età riportate nella tabella 2.

Tab. 2

Pensione di vecchiaia - Lavoratrici dipendenti del settore privato			
Nata entro il mese di	Matura il requisito il mese di	All'età di	In pensione dal
Gennaio 1952	Ottobre 2015	63 anni e 9 mesi	1° novembre 2015
Febbraio 1952	Novembre 2015	63 anni e 9 mesi	1° dicembre 2015
Marzo 1952	Dicembre 2015	63 anni e 9 mesi	1° gennaio 2016
Aprile 1952*	Novembre 2017	65 anni e 7 mesi	1° dicembre 2017
Maggio 1952*	Dicembre 2017	65 anni e 7 mesi	1° gennaio 2018
Giugno 1952*	Maggio 2019	66 anni e 11 mesi	1° giugno 2019
Luglio 1952*	Giugno 2019	66 anni e 11 mesi	1° luglio 2019
Agosto 1952*	Luglio 2019	66 anni e 11 mesi	1° agosto 2019
Settembre 1952*	Agosto 2019	66 anni e 11 mesi	1° settembre 2019
Ottobre 1952*	Settembre 2019	66 anni e 11 mesi	1° ottobre 2019
Novembre 1952*	Ottobre 2019	66 anni e 11 mesi	1° novembre 2019
Dicembre 1952*	Novembre 2019	66 anni e 11 mesi	1° dicembre 2019
Gennaio 1953	Dicembre 2019	66 anni e 11 mesi	1° gennaio 2020
Febbraio 1953	Gennaio 2020	66 anni e 11 mesi	1° febbraio 2020

**Per le nate entro il 31.12.1952 vi può essere la possibilità di anticipare il pensionamento a 64 anni*

In via eccezionale le lavoratrici dipendenti del settore privato possono andare in pensione all'età di almeno 64 anni se in possesso di un'anzianità contributiva non inferiore a 20 anni e un'età di almeno 60 anni entro il 31 dicembre 2012 (comma 15-bis, aggiunto in sede di conversione in legge del decreto).

In altri termini, fermo restando la maturazione del requisito contributivo entro il 2012, le lavoratrici dipendenti del privato nate entro il 1952, invece di attendere il compimento di 65 anni e 7 mesi se nate entro il 31 maggio 1952, o il compimento di 66 anni e 11 mesi se nate tra il 1° giugno ed il 31 dicembre 1952, potranno anticipare il pensionamento al compimento del 64° anno di età. Ovviamente le nate entro marzo 1952 andranno in pensione a 63 anni e 9 mesi di età.

Per le lavoratrici dipendenti nate dopo il 31 dicembre 1952 non vi sono sconti.

Nonostante le modifiche introdotte in sede di conversione per le nate entro il 1952, le lavoratrici dipendenti nate nel mese di dicembre 1951 potranno andare in pensione dal 1° gennaio 2013, mentre quelle nate a gennaio 1952 potranno andare in pensione solo dal 1° novembre 2015 (il pensionamento viene ritardato di 2 anni e 10 mesi).

Le lavoratrici autonome e parasubordinate nate nel 1952 e 1953, fermo restando la maturazione del requisito minimo di anzianità contributiva, potranno andare in pensione di vecchiaia, a seconda della data di nascita, alle età riportate nella tabella 3.

Tab. 3

Pensione di vecchiaia - Lavoratrici autonome ed iscritte alla gestione separata			
Nata entro il mese di	Matura il requisito nel mese di	All'età di	In pensione dal
Gennaio 1952	Agosto 2018	66 anni e 7 mesi	1° settembre 2018
Febbraio 1952	Settembre 2018	66 anni e 7 mesi	1° ottobre 2018
Marzo 1952	Ottobre 2018	66 anni e 7 mesi	1° novembre 2018
Aprile 1952	Novembre 2018	66 anni e 7 mesi	1° dicembre 2018
Maggio 1952	Dicembre 2018	66 anni e 7 mesi	1° gennaio 2019
Giugno 1952	Maggio 2019	66 anni e 11 mesi	1° giugno 2019
Luglio 1952	Giugno 2019	66 anni e 11 mesi	1° luglio 2019
Agosto 1952	Luglio 2019	66 anni e 11 mesi	1° agosto 2019
Settembre 1952	Agosto 2019	66 anni e 11 mesi	1° settembre 2019
Ottobre 1952	Settembre 2019	66 anni e 11 mesi	1° ottobre 2019
Novembre 1952	Ottobre 2019	66 anni e 11 mesi	1° novembre 2019
Dicembre 1952	Novembre 2019	66 anni e 11 mesi	1° dicembre 2019
Gennaio 1953	Dicembre 2019	66 anni e 11 mesi	1° gennaio 2020
Febbraio 1953	Gennaio 2020	66 anni e 11 mesi	1° febbraio 2020

Il provvedimento innalza bruscamente l'età pensionabile delle lavoratrici autonome. Infatti, fermo restando la maturazione del requisito contributivo, una lavoratrice autonoma nata nel mese di dicembre 1951 potrà andare in pensione dal 1° luglio 2013; mentre quella nata nel gennaio 1952 potrà andare in pensione solo dal 1° settembre 2018 (il pensionamento viene posticipato di 5 anni e 2 mesi).

6.2. Età pensionabile delle lavoratrici e dei lavoratori del settore pubblico e dei lavoratori del settore privato, dipendenti, autonomi e parasubordinati

Per le lavoratrici ed i lavoratori dipendenti del settore pubblico, per i lavoratori dipendenti ed autonomi del settore privato, iscritti all'ago, ai fondi esclusivi e sostitutivi, nonché alla gestione separata, l'età per il pensionamento di vecchiaia viene fissata, a decorrere dal 1° gennaio 2012, a 66 anni.

Nella tabella 4 sono indicati i nuovi requisiti di età con l'aggiunta degli incrementi dovuti all'aumento della speranza di vita, stimati nella relazione tecnica al provvedimento di legge.

Tab. 4

Lavoratori dipendenti ed autonomi del settore privato – lavoratrici e lavoratori del settore pubblico			
Periodo dal al	Aumento speranza di vita (mesi)	Nuova età (anni)	Età con aumento (anni e mesi)
1.1.2012--31.12.2012	--	66	66
1.1.2013--31.12.2015	3		66 e 3
1.1.2016--31.12.2018	4		66 e 7
1.1.2019--31.12.2020	4		66 e 11
1.1.2021--31.12.2022	3		67 e 2

6.3. Età pensionabile del personale scolastico e dell’Afam (alta formazione artistica e musicale)

Al personale della Scuola e dell’Afam dal 1° gennaio 2012 per maturare il diritto a pensione sono richiesti almeno 66 anni di età con almeno 20 anni di anzianità contributiva.

Vengono abrogate, prima di essere applicate, le disposizioni contenute nell’art. 1, comma 21, primo periodo, del decreto legge n. 138/2011, convertito con modificazioni in legge n. 148/2011 che prevedevano come prima decorrenza utile l’inizio dell’anno scolastico successivo a quello della maturazione dei requisiti. Pertanto per il personale del comparto scuola ed Afam viene “ripristinata” la decorrenza della pensione all’inizio dell’anno scolastico o accademico dell’anno in cui si maturano i requisiti per il diritto a pensione.

Nella tabella 5 sono indicati i nuovi requisiti di età con l’aggiunta degli incrementi stimati in relazione all’aumento della speranza di vita e le decorrenze delle prestazioni per il personale della scuola e dell’Afam.

Tab. 5

Personale della scuola e dell’afam					
Periodo dal al	Aumento speranza di vita (mesi)	Nuova età (anni)	Età con aumento (anni e mesi)	Decorrenza	
				Personale scolastico	Personale afam
1.1.2012--31.12.2012	--	66	66	1° settembre dell’anno di maturazione dei requisiti	1° novembre dell’anno di maturazione dei requisiti
1.1.2013--31.12.2015	3		66 e 3		
1.1.2016--31.12.2018	4		66 e 7		
1.1.2019--1.12.2020	4		66 e 11		
1.1.2021--1.12.2022	3		67 e 2		

6.4 Pensione di vecchiaia dei destinatari del sistema contributivo puro (lavoratrici e lavoratori con prima contribuzione successiva al 1995)

I lavoratori con primo accredito contributivo successivo al 1° gennaio 1996, oltre al requisito minimo di 20 anni di anzianità contributiva conseguiranno il diritto alla pensione di

vecchiaia prima di compiere l'età di 70 anni a condizione che l'importo della pensione non risulti inferiore ad un determinato importo "soglia".

L'importo "soglia" per l'anno 2012 viene stabilito in 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale.

Nel 2012 tale importo, considerando una perequazione provvisoria del 2,6%, è pari a 643,49 euro ($418,12 \times 2,6\% = 428,99 \times 1,5 = 643,49$).

Per gli anni successivi al 2012 l'importo minimo della pensione (importo soglia) non può essere inferiore all'importo più elevato tra:

- 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale al 2012 rivalutato sulla base della variazione media quinquennale del PIL nominale, calcolata dall'ISTAT;
- 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale relativo all'anno del pensionamento.

Di fatto alle lavoratrici ed ai lavoratori con primo accredito contributivo successivo al 1° gennaio 1996 viene preclusa la possibilità di andare in pensione prima del 2016, a meno che non abbiano compiuto 70 anni di età, nel qual caso il diritto si consegue con almeno 5 anni di contribuzione effettiva, indipendentemente dall'importo di pensione maturato.

Nelle tabelle che seguono sono riportati i nuovi requisiti per il diritto a pensione per i soggetti con primo accredito contributivo successivo al 1° gennaio 1996.

In particolare nella tabella 6 sono sintetizzati i requisiti e le condizioni per l'accesso a pensione dei lavoratori dipendenti, autonomi e parasubordinati del settore privato e delle lavoratrici e lavoratori dipendenti del settore pubblico.

Tab. 6

Lavoratori dipendenti ed autonomi settore privato – lavoratrici e lavoratori settore pubblico (con prima contribuzione accreditata dopo il 1° gennaio 1996)					
Periodo dal al	Anzianità contributiva (anni)	Nuova età (anni)	Aumento speranza di vita (mesi)	Età minima con aumento (anni e mesi)	Importo minimo di pensione
dal 1.1.2012 al 31.12.2012	20 anni	66	--	66	1,5 volte l'importo dell'AS
dal 1.1.2013 al 31.12.2015			3	66 e 3	Il più elevato tra • 1,5 volte l'importo dell'AS al 2012 rivalutato sulla base della variazione media quinquennale del PIL, calcolata dall'ISTAT; • 1,5 volte l'importo dell'AS dell'anno di pensionamento.
dal 1.1.2016 al 31.12.2018			4	66 e 7	
dal 1.1.2019 al 1.12.2020			4	66 e 11	
dal 1.1.2021 al 1.12.2022			3	67 e 2	

Nella tabella 7 sono sintetizzati i requisiti di anzianità contributiva, età anagrafica (con incrementi stimati) e condizioni per l'accesso a pensione di vecchiaia delle lavoratrici

dipendenti del settore privato.

Tab. 7

Lavoratrici dipendenti del settore privato (con prima contribuzione accreditata dopo il 1° gennaio 1996)					
Periodo dal al	Anzianità contributiva (anni)	Nuova età (anni e mesi)	Aumento speranza di vita (mesi)	Età minima con aumento (anni e mesi)	Importo minimo di pensione
dal 1.1.2012 al 31.12.2012	20 anni	62	--	62	1,5 volte l'importo dell'AS
dal 1.1.2013 al 31.12.2013			3	62 e 3	
dal 1.1.2014 al 31.12.2015		63 e 6	--	63 e 9	Il più elevato tra • 1,5 volte l'importo dell'AS al 2012 rivalutato sulla base della variazione media quinquennale del PIL nominale, calcolata dall'ISTAT; • 1,5 volte l'importo dell'AS relativo all'anno del pensionamento.
dal 1.1.2016 al 31.12.2017		65	4	65 e 7	
dal 1.1.2018 al 1.12.2018		66	--	66 e 7	
dal 1.1.2019 al 1.12.2020			4	66 e 11	
dal 1.1.2021 al 1.12.2022			3	67 e 2	

Nella tabella 8 sono, invece, sintetizzati i requisiti di anzianità contributiva, età anagrafica (con incrementi stimati) e condizioni per l'accesso a pensione di vecchiaia delle lavoratrici autonome e parasubordinate.

Tab. 8

Lavoratrici autonome e parasubordinate del settore privato (con prima contribuzione accreditata dopo il 1° gennaio 1996)					
Periodo dal al	Anzianità contributiva (anni)	Nuova età (anni e mesi)	Aumento speranza di vita (mesi)	Età minima con aumento (anni e mesi)	Importo minimo di pensione
dal 1.1.2012 al 31.12.2012	20 anni	63 e 6	--	63 e 6	1,5 volte l'importo dell'AS
dal 1.1.2013 al 31.12.2013			3	63 e 9	
dal 1.1.2014 al 31.12.2015		64 e 6	--	64 e 9	Il più elevato tra • 1,5 volte l'importo dell'AS al 2012 rivalutato sulla base della variazione media quinquennale del PIL nominale, calcolata dall'ISTAT; • 1,5 volte l'importo dell'AS relativo all'anno del pensionamento.
dal 1.1.2016 al 31.12.2017		65 e 6	4	66 e 1	
dal 1.1.2018 al 1.12.2018		66	--	66 e 7	
dal 1.1.2019 al 1.12.2020			4	66 e 11	
dal 1.1.2021 al 1.12.2022			3	67 e 2	

All'età di 70 anni per maturare il diritto alla pensione di vecchiaia sono richiesti

almeno 5 anni di anzianità contributiva effettiva, indipendentemente dall'importo di pensione maturato.

Nella tabella 9, sono riportati i requisiti minimi di contribuzione e di età con gli adeguamenti alla speranza di vita.

Tab. 9

Per tutti i lavoratori e tutte le lavoratrici con primo accredito contributivo dal 1°1.1996					
Periodo dal al	Anzianità contributiva minima (anni)	Età minima (anni)	Aumento speranza di vita (mesi)	Età minima aumentata con l'aumento della speranza di vita (anni e mesi)	Importo minimo di pensione
1.1.2012--31.12.2012	5 effettivi	70	--	70	Nessuno
1.1.2013--31.12.2015			3	70 e 3	
1.1.2016--31.12.2018			4	70 e 7	
1.1.2019--31.12.2020			4	70 e 11	
1.1.2021--31.12.2022			3	71 e 2	

A nostro avviso il requisito dei 70 anni, posto come età minima per conseguire la pensione senza la condizione della maturazione dell'importo minimo di pensione, non dovrebbe essere considerato come requisito di età per l'accesso a pensione e pertanto non soggetto agli adeguamenti della speranza di vita.

6.5 Pensione di vecchiaia degli optanti al sistema contributivo

Restano confermate le disposizioni in materia di opzione per il sistema contributivo per i lavoratori destinatari del sistema misto.

Vale a dire che i lavoratori in possesso di un'anzianità contributiva inferiore a 18 anni al 1995 e con almeno 15 anni di contributi di cui almeno 5 successivi al 31.12.1995 possono, ancora, optare per il sistema contributivo.

Dalla lettura della norma non traspare sufficiente chiarezza circa i requisiti richiesti agli optanti per accedere alla pensione di vecchiaia.

In altre parole non è sufficientemente esplicitato se anche gli optanti conseguono l'accesso al pensionamento prima dei 70 anni di età con almeno 20 anni di contribuzione e con la "soglia" di 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale (vale a dire con le regole previste per i lavoratori con primo accredito contributivo dopo il 1.1.1996) ovvero, se possono accedere al pensionamento di vecchiaia, fermo restando il requisito dei 20 anni, anche prima del compimento del settantesimo anno di età, indipendentemente dall'importo di pensione maturato (con le regole previste per i destinatari del sistema misto).

A nostro avviso, gli optanti dovrebbero conseguire il diritto al pensionamento di vecchiaia con gli stessi requisiti previsti per i destinatari del contributivo puro:

- all'età minima prevista, a seconda del sesso e della gestione previdenziale che liquida la prestazione, con almeno 20 anni di contribuzione e a condizione che l'importo della pensione non risulti inferiore all'importo più elevato tra 1,5 volte

l'importo dell'assegno sociale al 2012 rivalutato e 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale relativo all'anno del pensionamento;

- all'età di 70 anni, indipendentemente dalla maturazione dei 20 anni di contribuzione e dall'importo della prestazione.

6.6 Età minima per la pensione di vecchiaia nel 2021

A decorrere dall'anno 2021 il requisito di età per il pensionamento di vecchiaia non può essere inferiore a 67 anni.

Ciò vuol dire che nel 2021 l'età per il diritto a pensione di vecchiaia sarà comunque di 67 anni, anche nel caso in cui tale soglia di età non risulti raggiunta con gli adeguamenti per la speranza di vita.

Con la recente legge di stabilità, la legge n. 183 del 12 novembre 2011, era stato fissato il medesimo limite di età minima di 67 anni a decorrere dal 2026; tale data viene anticipata di cinque anni.

7. La pensione anticipata

Il diritto alla pensione anticipata a carico dell'Ago, delle forme sostitutive ed esclusive della medesima e della gestione separata, a decorrere dal 1° gennaio 2012 si matura esclusivamente sulla base di una determinata anzianità contributiva indipendentemente dall'età anagrafica.

Il requisito minimo di anzianità contributiva richiesto per l'accesso alla pensione anticipata varia a seconda del sesso: le donne maturano il diritto alla pensione anticipata con un anno in meno di anzianità contributiva rispetto a quella richiesta per gli uomini (il requisito minimo richiesto nel 2012 è di 42 e 1 mese per gli uomini e di 41 e 1 mese per le donne). Non c'è alcuna differenza tra lavoratori dipendenti pubblici o privati e lavoratori autonomi o parasubordinati.

I requisiti di anzianità contributiva minima di 42 anni ed 1 mese per gli uomini e di 41 anni ed 1 mese per le donne sono aumentati di un mese per l'anno 2013 e di un ulteriore mese a decorrere dall'anno 2014 ed inoltre saranno incrementati con gli adeguamenti della speranza di vita.

Infatti, con la modifica dell'art. 12, comma 12-bis del decreto legge n. 78/2010 (convertito con modificazioni in legge n. 122/2010) operata dall'art. 24 comma 12 del decreto, viene estesa anche ai pensionamenti anticipati conseguiti con il solo requisito contributivo, indipendentemente dall'età, l'applicazione dell'adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico in base agli incrementi della speranza di vita.

Viene, inoltre, prevista una riduzione percentuale sulla quota di pensione relativa all'anzianità contributiva maturata fino al 31.12.2011 qualora il pensionamento avvenga prima del compimento dell'età di 62 anni. Tale riduzione è pari all'1% per i primi due anni mancanti al raggiungimento dei 62 anni di età ed elevata al 2% per gli ulteriori anni

mancanti alla suddetta età calcolati alla data del pensionamento.

Nulla viene precisato in merito alla tipologia dell'anzianità contributiva minima richiesta per maturare il diritto alla pensione anticipata; per maturare il diritto alla "vecchia" pensione di anzianità con 40 anni di contribuzione veniva richiesto anche il requisito di almeno 35 anni di contribuzione utile per il diritto con esclusione della contribuzione figurativa per malattia e disoccupazione.

Per i dipendenti pubblici, fermo restando la validità dei provvedimenti adottati prima dell'entrata in vigore del decreto legge, dal 1° gennaio 2012 il limite dei 40 anni per risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro da parte della pubblica amministrazione, come disposto dall'art. 72 del decreto legge n. 112/2008 convertito in legge n. 133/2008, è rideterminato in base ai nuovi requisiti (comma 20). A nostro avviso, per individuare la data di risoluzione del rapporto di lavoro, le amministrazioni dovranno tener conto anche del requisito minimo di 62 anni di età alla decorrenza della pensione per non far incorrere il dipendente nella riduzione del trattamento pensionistico.

Il brusco incremento dell'anzianità contributiva di 13 mesi dal 2012 e l'aggancio del requisito contributivo agli adeguamenti della speranza di vita determinerà, per gli uomini, un rinvio del momento del pensionamento di almeno 18 mesi.

Infatti se pensiamo ad un lavoratore nato a gennaio 1956 che, maturando a gennaio 2012 i 40 anni di anzianità contributiva, aveva programmato di andare in pensione il 1° febbraio 2013 (12 mesi dopo il perfezionamento dei requisiti), per maturare i nuovi requisiti (42 anni e 1 mese nel 2012; 42 anni e 5 mesi nel 2013; 42 anni e 6 mesi nel 2014) dovrà continuare a lavorare o, comunque, a versare la contribuzione fino a luglio 2014 e rinviare il pensionamento ad agosto 2014.

Inoltre, tenuto conto che per percepire il trattamento di pensione in misura intera il requisito minimo di età alla decorrenza è fissato a 62 anni, se il pensionamento avviene prima di tale età la quota di pensione calcolata sulla base dell'anzianità contributiva maturata fino al 31 dicembre 2011 sarà ridotta dell'1% per i primi due anni mancanti al raggiungimento dei 62 anni di età e del 2% per gli ulteriori anni mancanti alla suddetta età calcolati alla data del pensionamento (per le frazioni di anno la riduzione viene applicata in modo proporzionale).

Se riprendiamo ad esempio il lavoratore nato a gennaio 1956 che va in pensione ad agosto del 2014 all'età di 58 anni e 6 mesi (3 anni e 6 mesi prima del compimento dei 62 anni di età) l'importo della pensione determinato sull'anzianità contributiva maturata entro il 31.12.2011 subirà una riduzione calcolata nel modo seguente:

- per i primi due anni mancanti ai 62 = $1\% \times 2 = 2\%$;
- per l'ulteriore anno mancante = $2\% \times 1 = 2\%$;
- per le frazioni di anno (6 mesi) = $2\% \times 6/12 = 1\%$.

L'importo del trattamento di pensione maturato sulla base della contribuzione accreditata fino al 2011 verrà ridotto del 5% ($2\%+2\%+1\%$).

Riteniamo che il requisito dei 62 anni, posto come età minima per non incorrere nella riduzione della pensione, non sia da considerare come requisito di età per l'accesso a

pensione ma come parametro fisso e pertanto non soggetto agli adeguamenti della speranza di vita.

Nella tabella 10 sono riportati in modo sintetico i nuovi requisiti per il diritto alla pensione anticipata.

Tab. 10

Per tutti i lavoratori e tutte le lavoratrici dipendenti, autonomi e parasubordinati					
Anno	Aumento speranza di vita (mesi)	Anzianità contributiva		Importo del trattamento*	
		Uomini (anni e mesi)	Donne (anni e mesi)	Intero	Ridotto
				Con età anagrafica alla decorrenza di almeno	Se il pensionamento avviene prima dell'età di 62 anni la quota di pensione determinata sui contributi maturati prima del 2012 viene ridotta dell'1% per i primi 2 anni e del 2% per quelli ulteriori di anticipo rispetto ai 62
2012	--	42 e 1	41 e 1	62 anni	
2013	3	42 e 5	41 e 5		
2014-2015	--	42 e 6	41 e 6		
2016-2018	4	42 e 10	41 e 10		
2019-2020	4	43 e 2	42 e 2		
2021-2022	3	43 e 5	42 e 5		

*ai lavoratori esclusi dai nuovi requisiti (diritto maturato nel 2011, derogati, donne optanti, ecc.) non si applicano le riduzioni.

7.1 La pensione anticipata delle lavoratrici e dei lavoratori con prima contribuzione successiva al 1° gennaio 1996

Fermo restando il conseguimento della pensione anticipata come sopra specificato (con anzianità contributiva minima nel 2012 di 42 anni e 1 mese per gli uomini e con 41 anni e 1 mese per le donne), per i soli lavoratori con primo accredito contributivo successivo al 1° gennaio 1996 viene introdotta una ulteriore possibilità di pensionamento anticipato a condizione che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- età anagrafica non inferiore a 63 anni;
- almeno 20 anni di anzianità contributiva effettiva;
- importo minimo di pensione alla decorrenza non inferiore a 2,8 volte l'importo dell'assegno sociale.

L'importo minimo di 2,8 volte l'assegno sociale viene stabilito come condizione (importo soglia) per conseguire la pensione anticipata nel 2012; per gli anni successivi al 2012, l'importo soglia non può essere inferiore all'importo più elevato tra:

- 2,8 volte l'importo dell'assegno sociale al 2012 rivalutato sulla base della variazione media quinquennale del PIL nominale, calcolata dall'ISTAT;
- 2,8 volte l'importo dell'assegno sociale relativo all'anno del pensionamento.

Nel 2012 tale importo, considerando una perequazione provvisoria del 2,6%, è pari a 1.201,17 euro ($418,12 \times 2,6\% = 10,87$ x $2,8 = 30,42$ + $1,17 = 1.201,17$).

Nel 2012 i lavoratori con primo accredito contributivo successivo al 1° gennaio 1996 avranno al massimo 16 anni di anzianità contributiva, pertanto per il pensionamento anticipato con almeno 20 anni di contribuzione effettiva dovrebbero attendere il 2016.

Nella tabella 11 si riportano sinteticamente i requisiti richiesti per il pensionamento anticipato dei lavoratori con prima contribuzione accreditata successivamente al 1° gennaio 1996.

Tab. 11

Per i lavoratori e le lavoratrici con primo accredito contributivo dal 1°.1.1996					
Anno	Anzianità contributiva minima (anni)	Aumento speranza di vita (mesi)	Età anagrafica (anni)	Età anagrafica minima con aumento (anni e mesi)	Importo minimo di pensione
2012	20	--	63	63	2,8 volte l'importo dell'AS Il più elevato tra • 2,8 volte l'importo dell'AS al 2012 rivalutato in base alla variazione media quinquennale del PIL; • 2,8 volte l'importo dell'AS relativo all'anno del pensionamento
2013		3		63 e 3	
2014		--		63 e 3	
2015		--		63 e 3	
2016		4		63 e 7	
2017		--		63 e 7	
2018		--		63 e 7	
2019		4		63 e 11	
2020		--		63 e 11	
2021		3		64 e 2	

A differenza del pensionamento di vecchiaia per il quale viene confermata, con il comma 7 del dispositivo di legge, la possibilità di optare per il sistema contributivo, il comma 11 prevede un'ulteriore possibilità di accesso alla pensione anticipata esclusivamente per i lavoratori con primo accredito contributivo successivo al 1996.

Sembrerebbe pertanto preclusa, tale ulteriore possibilità di pensionamento anticipato, ai soggetti con accredito contributivo precedente al 1° gennaio 1996.

8. La pensione anticipata dei lavoratori che svolgono attività usuranti

L'impianto originario, che prevede come unica possibilità di uscita anticipata quella del meccanismo delle quote con l'applicazione della decorrenza mobile, viene confermato.

Vengono, però, innalzati bruscamente di 3 anni i requisiti "ridotti" di età anagrafica minima previsti dall'art. 1 del decreto legislativo n. 67 del 21 aprile 2011 con conseguente incremento della quota.

A decorrere dal 1° gennaio 2012, fermo restando la possibilità di conseguire la pensione anticipata ai sensi dei commi 10 e 11 del dispositivo di legge, per i lavoratori che svolgono attività faticose e pesanti con diritto al beneficio intero (addetti alle attività particolarmente usuranti previste dal DM del 19/5/1999, addetti alla linea catena, conducenti di veicoli pesanti adibiti a servizio pubblico di trasporto di persone, lavoratori che svolgono attività di notte per tutto l'anno e lavoratori turnisti che svolgono attività notturna per almeno 78 giorni all'anno) i requisiti per l'accesso al pensionamento sono quelli della tabella B allegata alla legge n. 247/2007.

Invece, per i lavoratori turnisti che svolgono lavoro notturno per meno di 78 giornate all'anno i requisiti previsti dalla suddetta tabella B sono incrementati rispettivamente di:

- 1 anno per l'età anagrafica e di una unità per la quota per i lavoratori turnisti che svolgono attività notturna per un numero di giornate all'anno compreso tra 72 e 77;
- 2 anni per l'età anagrafica e di 2 unità per la quota per i lavoratori turnisti che svolgono attività notturna per un numero di giornate all'anno compreso tra 64 e 71.

Nelle tabelle che seguono riportiamo sinteticamente i requisiti richiesti per il pensionamento anticipato dei lavoratori *usurati* che matureranno i requisiti successivamente al 31 dicembre 2011.

Nella tabella 12 vengono messi a confronto i "vecchi" requisiti previsti dall'originario Dlgs n. 67/2011 con i "nuovi" requisiti introdotti dal decreto legge n. 201/2011, per il pensionamento per i lavoratori addetti ad attività usuranti con i benefici pieni.

Tab. 12

Lavoratori dipendenti addetti ad attività usuranti con benefici pieni								
Periodo	Anzianità contributiva minima	Requisiti Dlgs 67/2011 originario		Nuovi requisiti con modifiche DL 201		Decorrenza	Età minima al pensionamento (anni e mesi)	
		Età minima	Quota*	Età minima	Quota*		da	a
2011	35	57	94	--	--	12 mesi dopo aver maturato i requisiti	58	60
2012		57	94	60	96		61	62
2013-2015		58 e 3	94 e 3	61 e 3	97 e 3		62 e 3	63 e 3
2016-2018		58 e 7	94 e 7	61 e 7	97 e 7		62 e 7	63 e 7
2019-2020		58 e 11	94 e 11	61 e 11	97 e 11		62 e 11	63 e 11
2021-2022		59 e 2	95 e 2	62 e 2	98 e 2		63 e 2	64 e 2

Nella tabella 13 sono messi a confronto i "vecchi" requisiti previsti dall'originario Dlgs n. 67/2011 con i "nuovi" requisiti introdotti dal decreto legge n. 201/2011, per i turnisti che svolgono lavoro notturno per un numero di giorni compreso tra 72 e 77 notti.

Tab. 13

Lavoratori dipendenti addetti ad attività usuranti: notturni con 72/77 notti annue								
Periodo	Anzianità contributiva minima	Requisiti Dlgs 67/2011 originario		Nuovi requisiti con modifiche DL 201		Decorrenza	Età minima al pensionamento (anni e mesi)	
		Età minima	Quota*	Età minima	Quota*		da	a
2011	35	58	94	--	--	12 mesi dopo aver maturato i requisiti	59	60
2012		58	94	61	97		62	63
2013-2015		59 e 3	94 e 3	62 e 3	98 e 3		63 e 3	64 e 3
2016-2018		59 e 7	94 e 7	62 e 7	98 e 7		63 e 7	64 e 7
2019-2020		59 e 11	94 e 11	62 e 11	98 e 11		63 e 11	64 e 11
2021-2022		60 e 2	95 e 2	63 e 2	99 e 2		64 e 2	65 e 2

Nella tabella 14 sono messi a confronto i “vecchi” requisiti previsti dall’originario decreto legislativo n. 67/2011 con i “nuovi” requisiti introdotti dal decreto legge n. 201/2011, per i turnisti con un numero di notti all’anno comprese tra 64 e 71.

Tab. 14

Lavoratori dipendenti addetti ad attività usuranti: notturni con 64/71 notti annue								
Periodo	Anzianità contributiva minima	Requisiti Dlgs 67/2011 originario		Nuovi requisiti con modifiche DL 201		Decorrenza	Età minima al pensionamento (anni e mesi)	
		Età minima	Quota*	Età minima	Quota*		da	a
2011	35	59	94	--	--	12 mesi dopo aver maturato i requisiti	60	
2012		59	94	62	98		63	64
2013-2015		60 e 3	94 e 3	63 e 3	99 e 3		64 e 3	65 e 3
2016-2018		60 e 7	94 e 7	63 e 7	99 e 7		64 e 7	65 e 7
2019-2020		60 e 11	94 e 11	63 e 11	99 e 11		64 e 11	65 e 11
2021-2022		61 e 2	95 e 2	64 e 2	100 e 2		66 e 2	67 e 2

Per i lavoratori dipendenti che perfezionano il requisito per il diritto a pensione di anzianità con il cumulo della contribuzione versata in una delle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi, i requisiti di età e di quota, indicati nelle tabelle precedenti per i lavoratori dipendenti la cui pensione è liquidata a carico del FPLD, devono essere ripetutamente incrementati di un anno e di una unità.

9. Armonizzazione dei requisiti di accesso alla pensione

Come già precisato nel capitolo dedicato ai derogati, per gli appartenenti alle forze armate, ai corpi di polizia, al corpo dei vigili del fuoco, ai lavoratori occupati in miniere, cave e torbiere ed al personale delle ferrovie dello stato, è previsto uno specifico provvedimento del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze che, tenuto conto delle peculiarità, delle esigenze e degli ordinamenti dei singoli settori, dovrà armonizzare i requisiti per il diritto a pensione.

La formulazione del comma 18 del dispositivo di legge fa intendere che il decreto interministeriale di armonizzazione dei requisiti minimi di accesso al pensionamento non interessa solo i soggetti espressamente indicati nel dispositivo stesso, ma è rivolto ad assicurare un processo di incremento dei requisiti minimi di accesso al pensionamento ai regimi pensionistici e alle gestioni pensionistiche per cui siano previsti requisiti diversi da quelli vigenti nell'Ago.

Abbiamo posto all'attenzione dell'Inps l'esigenza di estendere il decreto interministeriale non solo ai lavoratori espressamente indicati nel comma 18, ma a tutti coloro che maturano il diritto a pensione con requisiti diversi da quelli previsti nell'Ago.

10. Le modifiche alle prestazioni in totalizzazione nazionale (Dlgs n. 42/2006)

Viene eliminato il requisito minimo di anzianità contributiva di 3 anni nella singola gestione per conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia o di anzianità in regime di totalizzazione. Ciò significa che si potranno totalizzare i contributi di tutte le gestioni indipendentemente dalle anzianità maturate in ogni singola gestione.

Nulla viene, invece, detto per quanto concerne i requisiti per il pensionamento in regime di totalizzazione.

A nostro avviso, il decreto legislativo n. 42/2006, che regola il pensionamento in regime di totalizzazione, è una norma speciale; i requisiti di accesso alle prestazioni in totalizzazione non dovrebbero, dunque, subire modificazioni.

Indipendentemente dall'anzianità contributiva maturata in ogni singola gestione, il requisito per la pensione di vecchiaia totalizzata si dovrebbe continuare a maturare con almeno 20 anni di contributi all'età di 65 anni e quello per la pensione di anzianità con 40 anni di contributi. Per le stesse considerazioni, dovrebbe continuare a trovare applicazione il regime delle decorrenze di 18 mesi dalla maturazione dei requisiti per il diritto.

11. I nuovi requisiti di età per l'assegno sociale

Dal 1° gennaio 2018, fermo restando l'adeguamento dei limiti di età in relazione all'aumento della speranza di vita, l'età per il diritto all'assegno sociale viene aumentato di un anno. Nella tabella 15 sono riportati i nuovi requisiti anagrafici per il diritto all'assegno sociale comprensivi degli adeguamenti alla speranza di vita.

Tab. 15

Requisiti anagrafici per l'assegno sociale					
Periodo dal	al	Aumento speranza di vita (anni e mesi)	Età minima (anni)	Età con aumento (anni e mesi)	Decorrenza
1.1.2012	--31.12.2012	--	65	65	1° giorno del mese successivo a quello di maturazione dei requisiti
1.1.2013	--31.12.2013	3		65 e 3	
1.1.2014	--31.12.2015	--		65 e 7	
1.1.2016	--31.12.2017	4		66 e 7	
1.1.2018	--1.12.2018	--	66	66 e 11	
1.1.2019	--1.12.2020	4		67 e 2	
1.1.2021	--1.12.2022	3			

Tale requisito vale, anche, come limite per le prestazioni in favore degli invalidi civili e dei non udenti. In altre parole le prestazioni in favore degli invalidi civili saranno trasformate in assegno sociale non più a 65 anni ma al compimento dell'età anagrafica richiesta per il diritto all'assegno sociale.

12. Incremento aliquote contributive dei lavoratori autonomi

Dal 1° gennaio 2012 è aumentata di 1,3 punti percentuali l'aliquota contributiva di finanziamento e di computo degli artigiani e dei commercianti iscritti alle gestioni autonome dell'Inps; per gli anni successivi le aliquote contributive verranno ulteriormente incrementate di 0,45 punti percentuali per ogni anno fino a raggiungere il 24%.

Sempre dal 1° gennaio 2012 sono rideterminate anche le aliquote contributive di finanziamento e di computo dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri iscritti alla gestione autonoma dell'Inps come dalle tabelle B e C allegate alla legge n. 214/2011.

Aliquota di finanziamento e di computo per i CD/CM					
anno	Aliquota di finanziamento (tab. B)				Aliquota di computo (tab. C)
	Zona normale		Zona svantaggiata		
	Maggiore di 21 anni	Minore di 21 anni	Maggiore di 21 anni	Minore di 21 anni	
2012	21,6%	19,46%	18,7%	15,0%	21,6%
2013	22,0%	20,2%	19,6%	16,5%	22,0%
2014	22,4%	21,0%	20,5%	18,0%	22,4%
2015	22,8%	21,8%	21,4%	19,5%	22,8%
2016	23,2%	22,6%	22,3%	21,0%	23,2%
2017	23,6%	23,4%	23,2%	22,5%	23,6%
2018	24,0%	24,0%	24,0%	24,0%	24,0%

Il dispositivo di legge sembrerebbe escludere dall'incremento delle aliquote di contribuzione gli imprenditori agricoli, anche se iscritti alla gestione dei CD/CM, in quanto non espressamente menzionati.

La recente legge n. 183/2011, ha incrementato di 1 punto percentuale le aliquote contributive dei lavoratori iscritti alla gestione separata.

13. Decontribuzione

Nel provvedimento di legge si fa un esplicito riferimento allo studio di eventuali forme di decontribuzione parziale dell'aliquota contributiva obbligatoria per indirizzarla verso schemi previdenziali integrativi: ciò viene presentato come opportunità da offrire alle giovani generazioni.

14. Casse libero professionali

Entro il 30.06.2011 i fondi previdenziali di diritto privato dei professionisti devono adottare provvedimenti per mettere in sicurezza l'equilibrio dei loro bilanci tra entrate e spese per prestazioni.

Se i fondi non provvederanno ad adottare tali provvedimenti ai loro iscritti sarà

applicato il pro-rata contributivo dal 1° gennaio 2012 e, a carico dei pensionati un contributo di solidarietà dell'1%.

15. La rivalutazione delle pensioni negli anni 2012 e 2013

Con il comma 25 viene abrogato l'art. 18, comma 3 della legge n. 111/2011 che aveva ridotto la perequazione automatica delle pensioni di importo superiore a 5 volte il trattamento minimo.

Contemporaneamente viene disposto, peggiorando ulteriormente la previsione della norma abrogata, che per gli anni 2012 e 2013 la rivalutazione delle pensioni è limitata esclusivamente ai trattamenti di importo complessivo fino a 3 volte il trattamento minimo INPS.

Rivalutazione automatica delle pensioni negli anni 2012 e 2013	
Importo della pensione	Misura della rivalutazione
Pensioni fino a 3 volte il T.M.	Intera
Pensioni superiori a 3 volte il T.M.	Nessuna

Ciò vuol dire che nel 2012 i trattamenti pensionistici di importo complessivo superiore a 1.405,05 euro lordi mensili non saranno rivalutati.

Rivalutazione automatica delle pensioni nel 2012	
Importo della pensione	Misura della rivalutazione
Fino ad euro 1.405,05	2,6%
Superiori a euro 1.405,05	Nessuna

È prevista una norma di salvaguardia per le pensioni di importo compreso tra 3 volte il trattamento minimo Inps e il medesimo importo incrementato della rivalutazione automatica. In tal caso l'aumento di rivalutazione automatica è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite di 3 volte il trattamento minimo maggiorato dell'aumento di perequazione.

Esempi di rivalutazione delle pensioni dal 1° gennaio 2012					
Pensione dicembre 2011	% rivalutazione	rivalutazione spettante	rivalutazione garantita	Pensione rivalutata	Pensione gennaio 2012
1.000,00	2,6%	26,00	-	1.026,00	1.026,00
1.400,00	2,6%	36,40	-	1.436,40	1.436,40
1.405,05	2,6%	36,53	-	1.441,58	1.441,58
1.406,00	0	0	35,58	1.406,00	1.441,58
1.440,00	0	0	1,58	1.440,00	1.441,58
1.450,00	0	0	0	1.450,00	1.450,00

16. Contributo di solidarietà per i pensionati e per gli iscritti agli ex fondi speciali ed al fondo volo

Per i lavoratori iscritti ed i pensionati dei fondi confluiti nell'assicurazione generale obbligatoria (elettrici, trasporti, telefonici, ex Inpdai) e del fondo Volo, viene previsto il pagamento di un contributo di solidarietà per il periodo dal 01.01.2012 al 31.12.2017 motivato dal fatto che prima dell'applicazione della legge n. 335/95 la contribuzione versata era inferiore a quella dei lavoratori iscritti al fondo pensioni lavoratori dipendenti.

I pensionati dei predetti fondisono soggetti al contributo di solidarietà nella misura riportata nella tabella seguente, a seconda dell'anzianità contributiva maturata al 1995.

Sono escluse dal contributo le pensioni inferiori a 5 volte il trattamento minimo INPS e le pensioni di invalidità e di inabilità.

Pensionati	Anzianità contributive al 31/12/1995		
	Da 5 fino a 15 anni	Oltre 15 fino a 25 anni	Oltre 25 anni
Ex Fondo trasporti	0,3%	0,6%	1,0%
Ex Fondo elettrici	0,3%	0,6%	1,0%
Ex Fondo telefonici	0,3%	0,6%	1,0%
Ex INPDAI	0,3%	0,6%	1,0%
Fondo volo	0,3%	0,6%	1,0%

Per i lavoratori iscritti, invece, il contributo di solidarietà è pari allo 0,5% della retribuzione.

Fraterni saluti.

Il coordinatore dell'Area Previdenza
Giuliano Ferranti

p. il collegio di Presidenza
Luigina De Santis